



comune di trieste  
consiglio comunale

AREA SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Prot. corr. I-17/3/1/18/8(1972)

Allegati: 02

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per  
l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

VIENE RICHIESTA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

SI

NO

Data 27/2/2018

IL DIRETTORE

dot. DI MAGGIO V.

dot. BANDELLI L.

L'ASSESSORE

Maurizio Bucci

Giorgio Rossi

Servizio Finanziario

Pervenuta il 28 FEB. 2018

Prot. n. I-17/3/1/18/8 (1993)

La spesa potrà essere imputata al Cap. .... e di essa viene presa nota nell'elenco degli impegni-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione.

L'entrata potrà essere accertata al Cap. .... e di essa viene presa nota nell'elenco degli accertamenti-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione

Osservazioni \_\_\_\_\_

Segreteria generale

Attività Organi Istituzionali

Pervenuta il \_\_\_\_\_

NOTE .....

PRIMO PASSAGGIO IN GIUNTA IN DATA \_\_\_\_\_

o DA INVIARE AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

o ACQUISITI I PARERI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI IN DATA \_\_\_\_\_

SECONDO PASSAGGIO IN GIUNTA IN DATA \_\_\_\_\_

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno.  
Prot. I-17/3/1/18/8(1972)


Su proposta degli Assessori Maurizio Bucci e Giorgio Rossi

**Premesso che:**

- l'imposta di soggiorno è disciplinata, per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, sia da norme statali che da norme regionali in applicazione dello Statuto speciale;
- l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno il cui gettito è destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ;
- la predetta disposizione legislativa prevede che:
  - l'istituzione dell'imposta è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale ;
  - l'imposta grava sui soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo ;
  - la disciplina generale di attuazione è dettata con regolamento ministeriale da adottarsi entro il 6 giugno 2011; in caso di mancata adozione del regolamento nel predetto termine, i Comuni possono comunque istituire l'imposta di soggiorno;
  - ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo ;
- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, dispone che *"a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*;

**Premesso, altresì, che:**

- l'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i., così come novellato dall'articolo 94 della legge regionale 21 dicembre 2016, ha introdotto una disciplina speciale dell'imposta di soggiorno nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia ;
- con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 sono state individuate le diverse tipologie di strutture dirette a garantire l'offerta di ricettività turistica sul territorio regionale;
- con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. è stato approvato il Regolamento concernente la disciplina dell'imposta di soggiorno ai



sensi del comma 7, dell'art. 10, della sopra ricordata legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

- l'art. 10, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i prevede che i Comuni, con proprio regolamento da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo ;
- l'art. 10, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i, stabilisce che la misura dell'imposta è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento e che la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta


**Tenuto conto** che dai programmi in materia di sviluppo turistico e di attrattività della città di Trieste si rende opportuno acquisire risorse aggiuntive attraverso l'imposta di soggiorno mediante la previsione di adeguate tariffe atte a finanziare i programmi di spesa dell'Amministrazione ;

**Considerato** che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico, culturale ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi di particolare richiamo turistico, e, conseguentemente un significativo impegno di risorse finanziarie;

**Ritenuto** pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 10 della legge regionale 18/2015, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

**Visti**, altresì:

- il comma 7 dell'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 che ha espressamente previsto che a decorrere dall'anno 2017 i Comuni che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno possono istituirla o rimodularla in deroga al blocco dei tributi comunali previsto dalla legge di Stabilità 2016, come prorogato a tutto il 2018 dalla legge di Bilancio (comma 37 dell'articolo 1 della legge 205/2017) ed in deroga alle disposizioni concernenti i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali ed il relativo chiarimento del Ministero delle Finanze contenuto nelle risposte di Telefisco 2018;



- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 6 del decreto del presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 244/Pres. che prevede di inviare i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge regionale 18/2015 dai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dai Comuni turistici e dalle Unioni territoriali intercomunali nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 alla Regione Friuli Venezia Giulia entro 15 giorni dall'adozione.

**Sentite**, in data 02/02/2018, le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive, come previsto dall'art. 10 della L.R. 18/2015, le quali hanno presentato all'Amministrazione le proprie osservazioni sulla proposta di Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nonché sulle tariffe dell'imposta;

**Rilevata** l'opportunità di recepire alcuni contenuti delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria come conservate in atti, motivando contestualmente il mancato accoglimento di talune osservazioni in quanto non conformi alla normativa tributaria oppure non in linea con gli indirizzi politici dell'Amministrazione;

**Valutato** altresì, durante il successivo incontro di data 23/02/2018, di accogliere la proposta di graduazione delle tariffe dei B&B ivi emersa, il tutto dettagliato nell'allegato sub B al presente provvedimento;

**Acquisiti** i seguenti pareri dei Consigli Circostrizionali:

- I CIRCOSCRIZIONE: parere;
- II CIRCOSCRIZIONE: parere;
- III CIRCOSCRIZIONE: parere;
- IV CIRCOSCRIZIONE: parere;
- V CIRCOSCRIZIONE: parere;
- VI CIRCOSCRIZIONE: parere;
- VII CIRCOSCRIZIONE: parere;

**Visto** il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Ravvisata** l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno;




Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di istituire, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale sub A per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato sub A, quale parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che le tariffe individuate nel presente regolamento, visti i flussi turistici dei precedenti anni, sono compatibili con i programmi di sviluppo turistico dell'Amministrazione;
5. di dare atto che sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive, come previsto dall'art. 10 della LR 18/2015, ed è stata valutata l'opportunità di recepire alcuni contenuti, motivando contestualmente il mancato accoglimento di altri, come meglio specificato nell'allegato sub B al presente provvedimento;
6. di dare atto che, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e alla Regione Friuli Venezia Giulia entro 15 giorni dall'adozione a norma dell'articolo 6 del decreto del presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 244/Pres.;
8. di dichiarare con separata votazione l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,**

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti**

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

entrata

riduzione di entrata


Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 27/2/2018

Il Direttore

  
VINCENZO DI MAGGIO

ING. LORENZO BONDELLI

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,**

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data \_\_\_\_\_

Il Direttore